

Allegato I

Disposizioni in materia di barriere architettoniche

La specifica normativa nazionale e regionale relativa all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche è da intendersi come requisito minimo prestazionale. Ove possibile, dovranno essere adottate soluzioni ulteriormente migliorative che favoriscono la fruizione garantendo un maggior confort alle persone disabili. Si intendono pertanto recepite, con il presente regolamento tutte le norme di settore, e soprattutto il D.P.G.R. 41/R del 29/07/2009, e ss.mm.ii.

Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, da effettuare in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità ed alle distanze previste dagli atti di governo del territorio, sono ammessi anche se consistono in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Le opere di cui sopra sono consentite esclusivamente ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a. l'edificio interessato necessiti di opere di adeguamento al fine di risultare fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- b. uno o più soggetti disabili necessitino della fruibilità dell'edificio interessato.

La sussistenza dei presupposti di cui sopra deve essere dimostrata mediante:

- a. elaborati tecnici che devono chiaramente evidenziare l'esistenza delle barriere architettoniche e gli interventi necessari per il loro superamento e l'impossibilità tecnica di praticare soluzioni alternative all'interno della sagoma dell'edificio;
- b. la certificazione medica e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8 della legge 13/89.

Le opere di cui sopra non possono pertanto comportare la creazione di nuovi organismi o unità immobiliari, anche se finalizzate al soddisfacimento delle necessità di soggetti disabili.

Ai fini dell'adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

- a. nei casi in cui sia prescritto il requisito della "accessibilità", di norma non è consentita l'installazione del campanello di chiamata tranne il caso in cui le modifiche da apportare alle aperture, accessi o percorrenze risultino incompatibili con i vincoli imposti dalla Seconda Parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ovvero da specifiche norme di tutela contenute negli atti di governo del territorio;
- b. qualsiasi intervento necessario alle esigenze dei disabili deve essere eseguito nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

Per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione e/o di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, ivi comprese le sedi dei circoli privati, con l'esclusione di quelli già oggetto di pianificazione attuativa e/o con titoli abilitativi edilizi già rilasciati alla data del presente Regolamento Edilizio sono richiesti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a. dotazione di un servizio igienico per il personale;
- b. dotazione di un servizio igienico per il pubblico idoneo per portatori di handicap.

Di seguito si riportano le norme del D.P.G.R. 41/R del 29/07/2009, recepite dal presente Regolamento, al fine di una corretta progettazione degli edifici e degli spazi esterni.

Aree e percorsi pedonali.

Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi sono eliminate, in presenza di facili percorsi pedonali alternativi.

È realizzato almeno un percorso preferibilmente in piano e con caratteristiche idonee a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie sia negli spazi pubblici, sia in corrispondenza degli accessi agli edifici, sia nelle relative aree di pertinenza, compresi parcheggi e servizi posti all'esterno, ove previsti, in modo tale da assicurare ai medesimi soggetti l'utilizzabilità di tutti gli spazi.

Compatibilmente con le esigenze della circolazione veicolare, i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 metri al netto di qualunque ostacolo dovuto ad attrezzature pubbliche quali cassonetti, pali della pubblica illuminazione e cartelli stradali mobili.

Fermo restando quanto previsto sopra, in presenza di passaggi obbligati ovvero per restrizioni dovute a lavori in corso, è consentito ridurre, per brevi tratti, la larghezza dei percorsi pedonali fino alla misura minima di 90 centimetri. È comunque garantito, all'inizio e alla conclusione di ogni percorso, un apposito spazio di manovra tale da consentire la rotazione completa di una sedia a ruote, pari a 360 gradi.

Nel caso di percorsi pedonali non affiancati ai piani carrabili o dove il minimo calibro della strada previsto non possa essere ottenuto, è consentita una larghezza minima di 90 centimetri; in tal caso, per permettere l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, sono realizzati allargamenti del percorso almeno ogni 10 metri di sviluppo lineare.

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano.

La presenza di piste ciclabili affiancate ai percorsi pedonali è segnalata mediante piccolo dislivello del marciapiede o mediante una striscia di rilievo, percepibili con il bastone dai soggetti non vedenti. Allo stesso fine, anche le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili sono segnalate con le stesse modalità.

Rampe

L'altezza massima del dislivello ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione è pari a 3,20 metri. Se l'altezza del dislivello è maggiore, il superamento dello stesso è ottenuto con idonei mezzi meccanici.

Al fine di consentire il transito di una persona su sedia a ruote, la larghezza minima di una rampa è di 90 centimetri. Se la rampa è utilizzata nei due sensi di marcia, la sua larghezza minima è di 1,50 metri.

La pendenza delle rampe non supera l'8%. Nei casi di adeguamento, sono ammesse pendenze superiori rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa; in tal caso, per rampe fino a 50 centimetri la pendenza massima ammessa è del 12%. Nei casi di nuove costruzioni, le pendenze di rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, ammesse in funzione dello sviluppo lineare della rampa, sono le seguenti:

- a. per rampe fino a 5 metri la pendenza massima ammessa è del 8%;
- b. oltre i 5 metri la pendenza massima ammessa è del 5%.

Quando a lato della rampa si presenta un dislivello superiore a 20 centimetri ed il parapetto che affianca la rampa non è pieno, la rampa medesima è munita di un cordolo alto almeno 10 centimetri all'interno del quale sono previsti punti per permettere il deflusso degli agenti atmosferici.

Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa prevede un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 per 1,50 metri, ovvero 1,40 per 1,70 metri in senso trasversale e 1,70 metri in senso longitudinale rispetto al senso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Pavimentazione delle aree e dei percorsi

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali è in materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnalazioni tattili. È comunque evitato l'utilizzo di ghiaia e acciottolato.

Gli elementi costituenti una pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 millimetri, stilate con materiali durevoli, e sono piani, con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 millimetri. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione sono raccordate in maniera da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Nei casi di adeguamento, è consentito l'uso di materiali o rilievi diversi da quelli preesistenti, purché idoneo a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti.

All'interno di giardini o parchi, la pavimentazione realizzata con materiale o forma che costituisce ostacolo al passaggio di persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale, è affiancata da altra pavimentazione idonea a tale passaggio.

I grigliati inseriti nella pavimentazione sono realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 centimetri di diametro. I grigliati ad elementi paralleli sono comunque posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Parcheggi

Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzature, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di trasferimento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non inferiore a 1,50 metri. Lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, è sempre raccordato ai percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio è evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

Se il parcheggio si trova ad un piano diverso rispetto a quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso è garantito attraverso un sistema di ascensori o di rampe aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento.

Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, è prevista una lunghezza tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se il posto auto è dotato di lunghezza non inferiore a 6 metri ed in tal caso, la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Elementi progettuali delle costruzioni edilizie

Accessi esterni agli edifici.

Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri.

In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono ammessi dislivelli dei percorsi, purché arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l'altezza del dislivello è maggiore, le variazioni di livello sono superate mediante rampe.

Il piano di eventuali collegamenti verticali è realizzato allo stesso livello dell'accesso.

Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi è garantita, inoltre, un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

Porte, finestre e parapetti

Per renderle facilmente fruibili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, le porte di accesso, le finestre e le porte-finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili sono realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione.

Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persone su sedia a ruote e, tenuto conto delle dimensioni medie di una sedia a ruote, la larghezza utile di passaggio della porta di accesso ad ogni unità immobiliare è di almeno 90 centimetri, mentre quella delle altre porte interne è di almeno 80 centimetri. Spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura sono da evitare ovvero da sagomare in modo opportuno.

Per permettere un'agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo, sono realizzate porte scorrevoli o con anta a libro. È vietato l'utilizzo di porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato, nonché di quelle del tipo a vetrata, se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate sono rese facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono preferite soluzioni che prevedono una larghezza delle singole ante delle porte non superiore a 1,20 metri e la collocazione degli eventuali vetri ad un'altezza di almeno 40 centimetri dal piano del pavimento. L'anta mobile è realizzata in modo da consentirne l'uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.

Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari. In corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, sono ammessi dislivelli purché contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati adeguatamente, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Finestre e parapetti sono realizzati in modo tale da consentire la visuale anche a persona seduta, ferma restando la garanzia dei requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. In particolare, sono da preferire soluzioni nelle quali la parte opaca del parapetto, se presente, non supera i 60 centimetri di altezza dal calpestio, mentre l'altezza complessiva del parapetto è di almeno 1 metro ed è inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile è opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi interni sono realizzate in modo da consentirne l'uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.

Pavimentazione delle parti comuni

Nelle parti comuni dell'edificio, un'adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e alla distinzione dei vari ambienti.

I pavimenti sono antisdrucchiolevoli e realizzati con materiali idonei che ne garantiscono anche la perfetta complanarità e continuità.

Per non costituire ostacolo al transito di persone con ridotta capacità motoria, il dislivello presente lungo la pavimentazione non supera i 2 centimetri ed è segnalato con variazioni cromatiche; eventuali differenze di livello maggiori sono superate mediante rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ed opportunamente segnalate, anche con variazioni cromatiche.

Gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo spigolo di eventuali soglie è arrotondato.

In caso di utilizzo di grigliati nei calpestii, questi sono composti da maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote o bastoni di sostegno.

Locali igienici

In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche, è predisposto almeno un locale igienico accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Allo stesso fine, all'interno del locale igienico, sono rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- a. le porte sono ad apertura verso l'esterno o scorrevoli e lo spazio libero interno, tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di una sedia a ruote e comunque non è inferiore a 1,35 per 1,50 metri;
- b. lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, rispetta il minimo di 1 metro misurato dall'asse dell'apparecchio sanitario ed in particolare, lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. può essere realizzato sia a destra che a sinistra per consentire la bilateralità;
- c. lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca rispetta il minimo di 1,40 metri lungo la vasca con profondità minima di 80 centimetri;
- d. lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta il minimo di 80 centimetri misurati dal bordo anteriore del lavabo;
- e. nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico, in prossimità della tazza w.c. sono installati corrimano orizzontali o verticali, ovvero di entrambe le tipologie, con diametro di 3-4 centimetri, posti ad un'altezza di 80 centimetri dal calpestio e, se fissati a parete, posizionati a 5 centimetri dalla stessa.

I servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto e della vasca.

Nelle strutture ad uso pubblico è attrezzato un servizio igienico accessibile anche ai bambini dotato di un fasciatoio chiudibile, di una pedana o panchetto a disposizione per arrivare all'altezza dei sanitari e di una mensola di appoggio.

Con riguardo alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. il lavabo presenta il piano superiore posto a 80 centimetri dal calpestio ed è sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- b. il w.c. ed il bidet sono preferibilmente di tipo sospeso e presentano le seguenti caratteristiche:

1. l'asse della tazza w.c. e del bidet è posto ad una distanza minima di 40 centimetri dalla parete laterale;
 2. il bordo anteriore e il piano superiore del w.c. e del bidet sono collocati rispettivamente ad una distanza compresa tra 75 e 80 centimetri dalla parete posteriore e ad un'altezza compresa tra 45 e 50 centimetri dal calpestio;
 3. se l'asse della tazza w.c. o del bidet è distante più di 40 centimetri dalla parete, per consentire il trasferimento, è previsto un maniglione o un corrimano a 40 centimetri dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- c. l'impianto doccia è a pavimento, dotato di sedile ribaltabile ed erogatore a telefono;
- d) i rubinetti sono preferibilmente dotati di manovra a leva o di cellula fotoelettrica con regolazione dell'acqua calda mediante miscelatori termostatici.

Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza.

Le caratteristiche ed il posizionamento delle attrezzature di uso comune, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli, pulsanti di comando, interruttori, citofoni e videocitofoni, sono tali da permetterne un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Ove possibile, è preferito il posizionamento ad un'altezza di 1,20 metri dal pavimento.

Piastre e pulsanti sono posti in modo tale da essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa o assente visibilità e protetti dal danneggiamento per urto.

Le prese di corrente sono poste ad un'altezza minima di 45 centimetri.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione sono posti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.

Le cassette per la raccolta della corrispondenza, ove previste, sono posizionate in modo tale che l'accessorio più alto si trovi tra i 90 centimetri ed 1,20 metri di altezza.

Percorsi interni orizzontali e verticali

Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi

Al fine di facilitare lo spostamento all'interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, è predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo mediante percorsi orizzontali.

Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste all'interno di edifici pubblici o nelle parti di essi destinate all'uso pubblico, sono dotate di una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili.

La rampa della scala in discesa è disposta in modo tale da evitare la possibilità di essere imboccata accidentalmente uscendo dagli ascensori, e a questo scopo è segnalata adeguatamente.

Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe.

I corridoi e i passaggi hanno una larghezza minima di 1,00 metro. Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote o di una barella, il lato minore delle piattaforme di distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50

metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare del corridoio.

Scale

Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile, le variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni o di rampe.

Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini.

I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 centimetri e la pedata minima è di 30 centimetri. I gradini delle scale sono dotati di una pedata antisdrucchiolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80 gradi. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 centimetri e un massimo di 2,5 centimetri.

In ordine alle porte con apertura verso la scala, è predisposto uno spazio antistante di adeguata profondità.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 1,20 metri ed una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala con una inclinazione massima del 15 % lungo il suo asse longitudinale, al fine di permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella. Per mantenere una lunghezza delle rampe contenuta, è interposto un ripiano in grado di arrestare l'eventuale caduta di un corpo umano. I non vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza di rampe di scale mediante un segnale posto sul pavimento, situato almeno a 30 centimetri dal primo e dall'ultimo scalino, che indica l'inizio e la fine della rampa.

In mancanza di illuminazione naturale laterale, la scala è dotata di un'illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

Le scale sono dotate di un parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto, dotato di un'altezza minima di 1 metro e inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri.

Le scale sono dotate di un corrimano di facile prendibilità, posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza prevalente di bambini, è predisposto un secondo corrimano ad un'altezza di 75 centimetri. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 80 centimetri. In tal caso sono comunque rispettati il rapporto tra alzata e pedata di cui sopra con pedata non inferiore a 25 centimetri, nonché l'altezza del parapetto nella misura minima suddetta.

Rampe

Ove possibile, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante rampe o ripiani ovvero entrambe le tipologie.

La rampa è dotata di corrimano posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e di cordoli laterali di protezione.

Ascensori

Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente, il numero e le caratteristiche degli ascensori è proporzionale alla destinazione dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.

Il percorso di collegamento tra l'ingresso principale e quello con l'ascensore è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all'esterno dell'edificio.

Ove possibile, una parete dell'ascensore è realizzata in materiale trasparente.

Ogni ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l'uso da parte di una persona su sedia a ruote con l'eventuale accompagnatore.

Il ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina è dotato di una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all'accesso.

Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:

- a. cabina di dimensioni minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 metri di larghezza;
- b. porta con luce netta minima di 80 centimetri, posta sul lato corto;
- c. piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.

Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:

- a. cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 95 centimetri di larghezza;
- b. porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;
- c. piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.

In caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore può avere le seguenti caratteristiche:

- d. cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 80 centimetri di larghezza;
- e. porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;
- f. piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,40 per 1,40 metri.

Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere l'agevole accesso di persona su sedia a ruote. Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

Ove possibile, all'interno della cabina è installato un sistema di sintesi vocale che, all'arresto dell'ascensore, indichi il numero del piano.

Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici privati con funzioni pubbliche è installato un corrimano posto all'altezza pari a 90 centimetri.

Sono comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie.

Impianti alternativi servoassistiti

In alternativa ad un ascensore o ad una rampa inclinata, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante apparecchiature, quali servo scala e piattaforma elevatrice, di seguito indicati come "impianti alternativi servo assistiti", atte a consentire il superamento di una contenuta differenza di quota a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il percorso di collegamento tra l'ingresso principale e l'accesso agli impianti alternativi servoassistiti è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all'esterno dell'edificio.

Al fine di garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, l'agevole manovrabilità dei comandi e la sicurezza sia delle persone trasportate che di

quelle che possono venire in contatto con l'impianto in movimento, tutti gli impianti servoassistiti sono dotati di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura può essere realizzata con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Fermi restando i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie, i servo scala e le piattaforme elevatrici osservano le prescrizioni di cui ai punti 4.1.13 e 8.1.13 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Locali pubblici e luoghi aperti al pubblico

Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Per consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona all'interno di sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione è agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento alternativi alle scale, ed è predisposta all'utilizzo anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Fatte salve le prescrizioni generali previste per le costruzioni edilizie e quelle stabilite nel capo III, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione rispetta le seguenti prestazioni minime:

- a. è dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
- b. è dotata, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- c. è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Arredi fissi

All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi è idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie. È vietata la scelta di arredi con rifiniture taglienti e con spigoli vivi.

All'interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici amministrativi e supermercati, i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a ruote e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi.

Nei luoghi aperti al pubblico che richiedono attese, è previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un'attesa ordinata.

Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancelletti a spinta, questi sono dimensionati in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote.

Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote.

Attrezzature pubbliche

Al fine di consentire alle persone con ridotta e impedita capacità fisica l'uso agevole delle attrezzature pubbliche, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche e sportelli bancomat, per ogni tipologia d'impianto, almeno uno degli apparecchi presenti nelle relative postazioni è raggiungibile mediante percorso orizzontale, mentre gli accessori necessari per il suo utilizzo sono posti ad un'altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri nonché dotati di numerazioni in rilievo, di scritte con traduzione in Braille e, ove possibile, di appositi dispositivi audiovisivi per consentire l'uso ad utenti con difficoltà dell'udito e della vista.

Art. 54-bis "INSTALLAZIONE DELLE "CAPANNE" ED ANNESSI O MANUFATTI PER L'AGRICOLTURA AMATORIALE O "PER LE PICCOLE PRODUZIONI"				
"RIPOSTIGLI PERTINENZIALI"	AMATORIALE	AGRICOLO <2 ANNI	AGRICOLO >2 ANNI	Tipologia
All'interno della pertinenza edilizia degli edifici residenziali esistenti (dove consentito dal vigente R.U.)	Territorio aperto ed aree agricole interne al sistema della residenza e della produzione (dove consentito dal vigente R.U.)	Territorio aperto	Territorio aperto	Collocazione
Non richiesto	SCIA	C.A.E.L.	SCIA	Titolo abilitativo
Soggetti privati aventi titolo	Soggetti diversi dall'imprenditore agricolo: - aziende agricole che non possiedono le superfici fondiarie minime; - soggetti privati aventi a disposizione SAU superiore a 500 mq	Imprenditore agricolo	Imprenditore agricolo	Richiedente
<p>a. realizzati da parte di soggetti privati aventi titolo;</p> <p>b. realizzati in legno, con esclusione di materiali di recupero, facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;</p> <p>c. semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, basamenti od altre opere in muratura;</p> <p>d. non devono alterare in modo permanente i terreni dove sono installati, non prevedere movimenti terra, né tantomeno la modifica dei caratteri storicizzati del paesaggio, della rete drenante naturale e delle sistemazioni idraulico agrarie;</p> <p>e. devono essere privi di dotazioni idonee ad un utilizzo abitativo, artigianale e/o ricreativo o similari, ancorché saltuario o temporaneo;</p> <p>f. non può essere messo in opera più di un annesso per resede.</p>	<p>a. realizzati da parte di soggetti definiti all'interno della categoria "richiedente";</p> <p>b. possesso ovvero disponibilità di una SAU contigua non inferiore a 500 mq;</p> <p>c. realizzati in legno, ad esclusione dei materiali di recupero, e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;</p> <p>d. semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;</p> <p>e. non devono alterare in modo permanente i terreni dove sono installati, non prevedere movimenti terra, né tanto meno la modifica dei caratteri storicizzati del paesaggio;</p> <p>f. non devono comportare modifiche alla morfologia dei terreni, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;</p> <p>g. devono essere privi di dotazioni idonee ad un utilizzo abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo;</p> <p>h. assenza di annessi agricoli sul fondo o comunque inferiori ai limiti di seguito indicati;</p> <p>i. non devono alterare in modo permanente i terreni dove sono installati, non presupponendo movimenti terra, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio;</p> <p>j. non devono comportare modifiche alla morfologia dei terreni, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;</p> <p>k. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, per la vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero per altri usi connessi all'attività di conduzione del fondo;</p> <p>l. in caso di aree agricole interne al sistema della residenza sono collocati al di fuori delle pertinenze edilizie eventualmente presenti;</p> <p>m. non vi siano presenti sul fondo altri manufatti idonei a tale uso.</p>	<p>a. realizzati da parte di imprenditori agricoli;</p> <p>b. periodo di utilizzazione non superiore a 2 anni dalla data di installazione;</p> <p>c. realizzati in legno, con esclusione di materiali di recupero, ovvero utilizzando altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;</p> <p>d. semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;</p> <p>e. non devono alterare in modo permanente i terreni dove sono installati, non prevedere movimenti terra, né tanto meno la modifica dei caratteri storicizzati del paesaggio;</p> <p>f. non devono comportare modifiche alla morfologia dei terreni, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;</p> <p>g. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, per la vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero per altri usi connessi all'attività e alla conduzione aziendale;</p> <p>h. devono essere privi di dotazioni idonee ad un utilizzo abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.</p>	<p>a. realizzati da parte di imprenditori agricoli;</p> <p>b. presuppongono un periodo di utilizzazione superiore a 2 anni dalla data di installazione;</p> <p>c. realizzati in legno, senza impiego di materiali di recupero o, in caso di serre, utilizzando altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;</p> <p>d. semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;</p> <p>e. non devono alterare in modo permanente i terreni dove sono installati, non prevedere movimenti terra, né tanto meno la modifica dei caratteri storicizzati del paesaggio;</p> <p>f. non devono comportare modifiche alla morfologia dei terreni, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;</p> <p>g. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, per la vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero per altri usi connessi all'attività e alla conduzione aziendale;</p> <p>h. devono essere privi di dotazioni idonee ad un utilizzo abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.</p>	Prerequisiti

<p>- rispetto delle distanze minime dalle strade pubbliche definite dal Nuovo Codice della Strada; - 10m dalle pareti finestrate delle abitazioni; - distanza dai confini così come disciplinato dall'art. 873 del c.p.c.;</p>	<p>a. - non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono; b. - devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola; c. - rispetto delle distanze minime dalle strade pubbliche definite dal Nuovo Codice della Strada; - 10m dalle pareti finestrate delle abitazioni; - distanza dai confini così come disciplinato dall'art. 873 del c.p.c.; d. - dimensioni massime in rapporto alla SAU contigua disponibile: 500 mq<SAU<1.000 mq. = 6 mq 1.001 mq<SAU<2.000 mq. = 9 mq 2.001 mq<SAU<5.000 mq. = 18 mq 5.001 mq<SAU<10.000 mq = 24 mq oltre 10.000 mq di SAU = 28 mq. e. In caso di aree agricole interne al sistema della residenza o della produzione, comunque caratterizzate da SAU contigua superiore a 500 mq, la dimensione di tali manufatti è fissata dal Regolamento Urbanistico in 8 mq. f. La dimensione del fondo è determinata sulla base della SAU contigua e della suddivisione catastale alla data d'entrata in vigore del vigente regolamento Urbanistico. g. In ogni caso non potrà essere assentita la realizzazione di più di un manufatto per fondo. Laddove trattasi di fondi contigui di proprietà del medesimo soggetto o nella disponibilità del medesimo conduttore, essi sono considerati come "unico fondo" ai fini della presente disposizione.</p>	<p>- rispetto delle distanze minime dalle strade pubbliche definite dal Nuovo Codice della Strada; - 10m dalle pareti finestrate delle abitazioni; - distanza dai confini così come disciplinato dall'art. 873 del c.p.c.; In caso di serre temporanee: - h max in gronda < 4 m; - h max al culmine < 7 m.</p>	<p>- rispetto delle distanze minime dalle strade pubbliche definite dal Nuovo Codice della Strada; - 10m dalle pareti finestrate delle abitazioni; - distanza dai confini così come disciplinato dall'art. 873 del c.p.c.; In caso di serre temporanee: - h max in gronda < 4 m; - h max al culmine < 7 m.</p>	<p>Prescrizioni</p>
<p>- realizzati in legno, ad esclusione dei materiali di recupero, con tetto a capanna, preferibilmente coperti con lastre ardesiate, di colore verde o grigio, rivestite di erica scoparia; - costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione; - altezza misurata in gronda non superiore a ml. 2,20; - altezza media non superiore a ml 2,40; - privi di portici, tettoie, pensiline; - oggetto di gronda non superiore a 40 cm; - SUL non superiore a 9 mq. - impiego di materiali omogenei.</p>	<p>- realizzati in legno, con esclusione di materiali di recupero, con tetti a capanna, preferibilmente coperti con lastre ardesiate rivestite di erica scoparia; - costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione; - altezza misurata in gronda non superiore a ml. 2,20; - pendenza delle falde non superiore al 30%; - linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione; - privi di portici, tettoie, pensiline; - oggetto di gronda non superiore a 40 cm; - SUL non superiore a 28 mq (8 mq in caso di aree agricole interne al sistema della residenza o della produzione).</p>	<p>In caso di manufatti diversi dalle serre stagionali, sono da prediligere strutture in legno con tetti in lastre ardesiate, preferibilmente ricoperte da erica scoparia. In caso di strutture a tunnel metalliche coperte da telo in PVC, la coloritura del telo dovrà essere verde marcio, in modo da ridurre l'interferenza visiva di tali manufatti.</p>	<p>In caso di manufatti diversi dalle serre stagionali, è fatto obbligo di impiegare strutture in legno con tetti in lastre ardesiate, preferibilmente ricoperte da erica scoparia. Non sono ammessi tunnel con struttura in ferro coperti da teli in PVC.</p>	<p>Caratteristiche</p>
	<p>a. dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell'art. 95 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale vigente; b. definizione delle esigenze produttive che rendono necessaria l'installazione di tali manufatti ed, in funzione di queste, la</p>	<p>a. dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 96 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale vigente; b. definizione delle esigenze produttive che rendono necessaria l'installazione di tali manufatti ed, in funzione di queste, la descrizione delle caratteristiche e le dimensioni degli stessi;</p>	<p>a. dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 96 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale vigente; b. definizione delle esigenze produttive che rendono necessaria l'installazione di tali manufatti e, in funzione di queste, la descrizione delle caratteristiche e le dimensioni degli stessi;</p>	<p>Documentazione</p>

	<p>descrizione delle caratteristiche degli stessi;</p> <p>c. individuazione, su planimetria catastale, del terreno in cui è prevista l'installazione;</p> <p>d. planimetria con dimostrazione del rispetto delle distanze minime previste;</p> <p>e. periodo previsto di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione;</p> <p>f. dati relativi al sottoscrittore: proprietario o avente titolo;</p> <p>g. dichiarazione della non interferenza rispetto ad aree di vincolo paesaggistico, come definite nell'ambito del vigente PIT implementazione paesaggistica ovvero estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata o della richiesta effettuata. In questo ultimo caso, il richiedente potrà procedere all'inizio lavori soltanto a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>h. relazione di verifica di conformità dell'intervento alle disposizioni urbanistiche vigenti a livello comunale e sovracomunale;</p> <p>i. impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione ed al ripristino dello stato dei luoghi attraverso sottoscrizione di Atto unilaterale d'obbligo;</p> <p>j. certificazione di installazione a regola d'arte ed in conformità al progetto presentato, che attesti anche la modalità di posa in opera ed ancoraggio al suolo, da presentarsi alla conclusione dei lavori.</p>	<p>c. individuazione, su planimetria catastale, del terreno in cui è prevista l'installazione;</p> <p>d. planimetria con dimostrazione del rispetto delle distanze minime previste;</p> <p>e. periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e del termine entro il quale sarà rimosso, comunque non superiore a n. 2 anni;</p> <p>f. dati relativi al sottoscrittore: proprietario o avente titolo;</p> <p>g. dichiarazione della non interferenza rispetto ad aree di vincolo paesaggistico, come definite nell'ambito del vigente PIT implementazione paesaggistica ovvero estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata o della richiesta effettuata. In questo ultimo caso, il richiedente potrà procedere all'inizio lavori soltanto a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>h. indicazione della superficie agricola totale interessata;</p> <p>i. impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato, comunque inferiore a 2 anni, ed al ripristino dello stato dei luoghi attraverso sottoscrizione di Atto unilaterale d'obbligo;</p> <p>j. certificazione di installazione a regola d'arte ed in conformità con il progetto presentato, che dimostri anche la modalità di posa in opera ed ancoraggio al suolo, da presentarsi alla conclusione dei lavori.</p>	<p>c. individuazione, su planimetria catastale, del terreno in cui è prevista l'installazione;</p> <p>d. planimetria con dimostrazione del rispetto delle distanze minime previste;</p> <p>e. dati relativi al sottoscrittore: proprietario o avente titolo;</p> <p>f. dichiarazione della non interferenza rispetto ad aree di vincolo paesaggistico, come definite nell'ambito del vigente PIT implementazione paesaggistica ovvero estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata o della richiesta effettuata. In questo ultimo caso, il richiedente potrà procedere all'inizio lavori soltanto a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>g. indicazione della superficie agricola totale interessata;</p> <p>h. impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione, ed al ripristino dello stato dei luoghi attraverso sottoscrizione di Atto unilaterale d'obbligo;</p> <p>i. certificazione di installazione a regola d'arte ed in conformità con il progetto presentato, che dimostri anche la modalità di posa in opera ed ancoraggio al suolo, da presentarsi alla conclusione dei lavori.</p>	
	Atto unilaterale d'obbligo, contenete anche l'impegno al mantenimento dell'annesso in buone condizioni manutentive e di decoro.	Atto unilaterale d'obbligo, contenete anche l'impegno al mantenimento dell'annesso in buone condizioni manutentive e di decoro.	Atto unilaterale d'obbligo, contenete anche l'impegno al mantenimento dell'annesso in buone condizioni manutentive e di decoro.	Garanzia
	smontaggio al cessare dell'attività.	n. 2 anni		Durata complessiva

In caso di mancata rimozione del manufatto, ferma restando l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal titolo VII della L.R.T. n. 65/2014, il richiedente corrisponderà all'Amministrazione Comunale a titolo di penale contrattuale € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo, a partire dall'intervenuto verificarsi dei presupposti comportanti l'obbligo di rimozione.